

## CONTRO LE IMMAGINI Semiotica giuridica e demenza collettiva

Giovanni Tuzet (Università Bocconi)

Tutta la realtà è iconoclastica. L'amata terrena,  
già in questa vita, trionfa necessariamente sulla  
semplice idea che abbiamo di lei.

(C.S. Lewis)

1. – Fra il 726 e l'842 d.C. l'Oriente e l'Occidente sono scossi dalla crisi iconoclasta. Cioè dalla grave lotta sulla legittimità del culto delle immagini e sulla legittimità del potere che intende disciplinare tale culto<sup>1</sup>. In breve – non essendo questo uno scritto storico – ricordo che la disputa si accende con l'atto dell'imperatore Leone III l'Isaurico che ordina la distruzione delle immagini sacre dati gli abusi che ne proliferavano in Oriente. Si tramanda fra le altre cose che delle immagini venivano raschiati i colori per mescerli al vino che si distribuiva ai fedeli dopo la Messa e si prendevano le immagini stesse a padrini dei battezzandi. La Chiesa reagisce all'intervento secolare di Leone III contestandone la legittimità e così fra crisi di vario genere, repressioni e conflitti militari veri e propri la disputa si protrae per 116 anni finché l'imperatrice Teodora ristabilisce la legittimità del culto delle immagini.

Voglio ricordare anche un episodio intermedio. Il concilio di Nicea del 787 d.C. cerca di stabilire la legittimità della *venerazione* delle immagini bandendone invece l'*adorazione*. Da una parte la fede, dall'altra l'idolatria. Dunque, con tipica mossa da teorici del diritto e da filosofi analitici, potendo distinguere fra venerazione e adorazione le cose sarebbero sistemate. Ma la vaghezza della distinzione e le connesse difficoltà probatorie avranno certamente dissuasato dall'accoglierla, benché non apparisse concettualmente infondata.

Quindi l'iconoclastia esce sconfitta da questa lotta storica. Ma non ne scompaiono le idee. Così come se ne contano precedenti nell'ebraismo e nella religione islamica, se ne trovano reincarnazioni nelle riforme del cristianesimo. In questa sede voglio riprenderne lo spirito in relazione all'uso delle immagini nel discorso giuridico. Trovo che questo uso sia giustamente parco a livello di fonti del diritto e oltre a darne una spiegazione cercherò di indicarne le buone ragioni. Ciò da cui per altro verso questo lavoro vuole mettere in guardia è la tentazione di inferire, dall'asserita crisi delle fonti tradizionali nel contesto contemporaneo, una rivalutazione del ruolo delle immagini<sup>2</sup>.

Riprendendo la nota dicotomia fra *diritto nella letteratura* e *diritto come letteratura*<sup>3</sup>, chiarisco da subito che non mi riferisco al *diritto nelle immagini* (che peraltro è un fenomeno molto diffuso, specie in ambito cinematografico) ma al *diritto come immagini*. Si tratta cioè dell'idea che il diritto in quanto tale (non la sua descrizione scientifica o la sua spiegazione sociologica) sia costituito da immagini che ne veicolano i contenuti.

---

<sup>1</sup> Fra gli altri cfr. G. Ostrogorsky, *Storia dell'impero bizantino* (prima ed. 1952), Einaudi, Torino 1993, cap. III; E. Kitzinger, *Il culto delle immagini. L'arte bizantina dal cristianesimo delle origini all'Iconoclastia* (1954), La Nuova Italia, Scandicci (Firenze) 1992.

<sup>2</sup> Proprio questa mi sembra l'inferenza cui invita il convegno per cui il presente lavoro è stato elaborato ("Il diritto tra testo e immagine. Rappresentazione ed evoluzione delle 'fonti'. V Convegno Nazionale della ISLL", Torino, 17-18 giugno 2013). Colgo l'occasione di questa nota per ringraziare, oltre agli organizzatori, chi mi ha rivolto osservazioni e critiche in tale occasione, nonché Susanna Pozzolo per i rilievi su una precedente versione del testo.

<sup>3</sup> Su cui mi permetto di rinviare a G. Tuzet, *Diritto e letteratura: finzioni a confronto*, in «Annali dell'Università di Ferrara», sez. V, vol. XIX, 2005, pp. 179-204 (ripubblicato fra gli «ISLL papers-Italian Society for Law and Literature», febbraio 2009).

2. – Il primo argomento che intendo considerare è di *semiotica giuridica*. Il diritto viene formulato e trasmesso mediante segni. Tradizionalmente – e nella modernità in particolare<sup>4</sup> – si tratta di segni linguistici. Costituzioni, codici, leggi, regolamenti ecc. vengono formulati tramite un linguaggio che ne consente l'esposizione e la diffusione nel contesto rilevante. Il requisito della *pubblicità* del diritto, in particolare, richiede che i segni con cui esso è formulato siano decifrabili dai suoi destinatari e siano facilmente trasmissibili; il soddisfacimento di questo requisito sembra essere massimizzato dai segni linguistici, non dalle immagini o da altri tipi di segni.

Lon Fuller, come noto, ha incluso la pubblicità fra gli otto *desiderata* della “moralità interna del diritto”, vale a dire i requisiti fondamentali che il diritto deve soddisfare per essere non solo buon diritto ma anche, semplicemente, diritto<sup>5</sup>. Per dirlo altrimenti, la *conoscibilità* del diritto sembra esserne una condizione necessaria il cui soddisfacimento è massimizzato da un sistema di segni linguistici che abbiano fra loro, ovviamente, una rete di rimandi e connessioni semantiche. Il che è quello che accade negli stati di diritto, dove la pubblicità come conoscibilità è un requisito fondamentale dell'ordinamento giuridico.

Peraltro, sotto un profilo teorico-generale, tra la formulazione e la diffusione del diritto c'è più di un passaggio intermedio di notevole importanza giuridica. Sono tali l'atto deliberativo e quello di emanazione o promulgazione previsti da un ordinamento come il nostro:

formulare una norma non è per sé sufficiente ad introdurla in un ordinamento: non è sufficiente, per così dire, a farne una norma “giuridica”. Una norma esiste “in” un ordinamento giuridico – ovvero appartiene ad esso, è “giuridicamente esistente” – se, e solo se, è stata non solo formulata (come ad esempio le norme di un disegno di legge), ma altresì “posta”, ossia deliberata ed emanata o promulgata in accordo con almeno alcune delle norme sulla produzione giuridica proprie dell'ordinamento, nonché pubblicata<sup>6</sup>.

Mi pare si possa aggiungere che tanto gli atti deliberativi quanto gli atti di emanazione o promulgazione devono essere (e di fatto sono) costituiti o almeno accompagnati<sup>7</sup> da formule linguistiche appartenenti allo stesso idioma con cui il diritto viene espresso (o ad almeno uno degli idiomi rilevanti, se ci riferiamo a ordinamenti giuridici le cui lingue ufficiali siano più d'una).

In termini semiotici ricordo a proposito la distinzione di Charles S. Peirce fra *icone*, *indici* e *simboli*: le prime rappresentano il proprio oggetto in virtù di una *somiglianza* (come un ritratto rappresenta un soggetto); i secondi lo rappresentano in virtù di una *relazione causale* (come un sintomo rappresenta una malattia); i terzi lo rappresentano in virtù di una *convezione generale* (come un vocabolo rappresenta un oggetto)<sup>8</sup>.

Di questa distinzione ci sono alcune significative varianti. Se gli indici sono segni che presentano delle *connessioni esistenziali* con i propri oggetti (che è una relazione implicata dalle relazioni causali ma non le implica – se infatti si considera l'atto di puntare a qualcosa, c'è un segno in connessione esistenziale con un oggetto ma non c'è una relazione causale fra l'oggetto e il segno), le icone invece sono segni che *esibiscono* il proprio oggetto o lo esemplificano<sup>9</sup>.

In una variante ulteriore, le icone sono segni che rappresentano *formalmente* il proprio oggetto<sup>10</sup>. Così, anche chi apprezza le icone non può trascurare che essendo rappresentazioni formali hanno

<sup>4</sup> Cfr. fra gli altri G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, il Mulino, Bologna 1976.

<sup>5</sup> Gli otto *desiderata* sono 1) generalità, 2) carattere pubblico, 3) non retroattività, 4) chiarezza, 5) coerenza, 6) che non sia richiesto l'impossibile, 7) costanza nel tempo, 8) congruenza fra norme e applicazione. L.L. Fuller, *La moralità del diritto* (1964), Giuffrè, Milano 1986, pp. 50-59.

<sup>6</sup> R. Guastini, *La sintassi del diritto*, Giappichelli, Torino 2011, p. 308.

<sup>7</sup> Specifico “almeno accompagnati” da formule linguistiche poiché potrebbero darsi sistemi in cui tali atti sono costituiti da qualche *gesto* a cui si accompagnano (almeno implicitamente) delle formulazioni linguistiche performative.

<sup>8</sup> Peirce ha offerto in verità numerose distinzioni e definizioni semiotiche, non tutte coerenti. Fra gli altri, cfr. A.W. Burks, *Icon, Index, and Symbol*, in «Philosophy and Phenomenological Research», vol. IX, 1949, pp. 673-689; U. Eco, *Trattato di semiotica generale* (1975), Bompiani, Milano 1995, p. 256 ss.; C. Tiercelin, *La pensée-signe. Études sur C.S. Peirce*, Éditions Jacqueline Chambon, Nîmes 1993, p. 144 ss., 194 ss., 262 ss.

<sup>9</sup> A.W. Burks, *op. cit.*, pp. 674-676.

<sup>10</sup> C. Tiercelin, *op. cit.*, pp. 145-146.

delle limitazioni di contenuto. Ciò non toglie che le icone possano essere particolarmente complesse e avere nella prassi dei significati impliciti oltre a quelli esplicitati dalla loro struttura formale. In una lettera del 1909 a William James, Peirce dice che “una pura figura senza una legenda dice solo ‘qualcosa è così’”<sup>11</sup>. Quello che fa la differenza, specie sotto il profilo normativo, è la legenda.

Un esempio interessante, per il suo intento normativo pur non giuridico, è il libro per bambini *Attenzione ai pericoli!* nel quale vengono rappresentati bambini che afferrano pentole di acqua bollente, bevono detersivi, si nascondono nella lavatrice, mettono le dita nelle prese, ecc.<sup>12</sup>. Sotto le immagini si trovano delle didascalie che avvertono dei pericoli insiti in tali condotte (ad es. “Mettere le dita nelle prese, può far male!”). Ma immaginiamo che tali didascalie non ci siano o che il bambino non le possa ancora comprendere (il che non fa differenza sotto il profilo pratico): dalle sole immagini non si può affatto evincere il contenuto deontico o prudenziale che il libro vorrebbe trasmettere. Il bambino incapace di leggere le didascalie potrebbe interpretare l’immagine come qualcosa da imitare e pertanto, sfogliando il libro, sarebbe incentivato ad afferrare pentole di acqua bollente, bere detersivi, nascondersi nella lavatrice, mettere le dita nelle prese, ecc. Vero è che le immagini sono doppie: da una parte l’atto pericoloso, dall’altra le cattive conseguenze. Per esempio, il bambino che rovescia l’acqua bollente è raffigurato a braccia alzate, con un piede sospeso e il viso in una stilizzata preoccupazione. Ma dubito che il bambino incapace di leggere le didascalie sappia leggere in tali tratti il messaggio normativo del libro.

Ora, a conferma delle perplessità, i segni con cui il diritto viene formulato e diffuso sono principalmente *simboli*, cioè segni che rappresentano i propri oggetti in virtù di convenzioni generali a proposito della designazione di un certo oggetto da parte di un certo termine o una certa locuzione (le convenzioni per cui “gatto” designa un certo animale, “compravendita” un certo atto, “parlamento” un certo organo istituzionale, ecc.)<sup>13</sup>.

3. – A quanto appena indicato si deve aggiungere la distinzione fra *diritto scritto* e *non scritto*. Principalmente, il diritto viene formulato e trasmesso mediante *segni scritti*. Sotto un profilo semiotico si tratta sempre di simboli? Sì, ma con funzioni diverse<sup>14</sup>. Il requisito della pubblicità del diritto come sua conoscibilità viene massimizzato dalla forma scritta poiché è questa che minimizza gli errori nella sua trasmissione. Il diritto che si tramanda o si formula oralmente ha il pregio della duttilità ma il difetto di non avere una forma autoritativamente definita, fissata e posta da un potere normativo competente. Il rischio di errori o fraintendimenti su ciò che il diritto richiede è sicuramente più elevato se questo non è scritto. Pertanto, chi ha a cuore la conoscibilità e la certezza del diritto ne preferisce la formulazione e la diffusione tramite *testi* piuttosto che immagini o altri segni.

Si è parlato di recente – sulla scorta della riflessione di Rodolfo Sacco – di “diritto muto”, a significare l’esistenza di regole giuridiche spontanee, non autoritative, non scritte, non verbalizzate<sup>15</sup>. Ciò vorrebbe dire che si danno, o almeno si sono date nella storia, forme di diritto non detto oltre che non scritto. Come si manifesterebbe questo diritto? Essenzialmente tramite “atti senza parole”<sup>16</sup>, o più ampiamente attraverso prassi consuetudinarie. Anche ammettendo qualcosa del genere, ho l’impressione che l’argomento debba offrire un criterio per distinguere le regole

---

<sup>11</sup> C.S. Peirce, W. James, *Alle origini del Pragmatismo. Corrispondenza tra C.S. Peirce e W. James*, a cura di M. Annoni, G. Maddalena, Aragno, Torino 2011, p. 225.

<sup>12</sup> É. Beaumont, N. Bélineau, *Attenzione ai pericoli!* (2002), con illustrazioni di S. Michelet, Edizioni Larus, Bergamo 2005.

<sup>13</sup> Cfr. fra gli altri U. Scarpelli, P. Di Lucia (a cura di), *Il linguaggio del diritto*, Led, Milano 1994; G. Garzone, F. Santulli (a cura di), *Il linguaggio giuridico. Prospettive interdisciplinari*, Giuffrè, Milano 2008.

<sup>14</sup> Sul diritto non scritto (specialmente consuetudinario) e le sue virtù, cfr. da ultimo G. Zaccaria, *La comprensione del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2012, p. 61 ss.

<sup>15</sup> Fra i suoi lavori vedi R. Sacco, *Antropologia giuridica*, il Mulino, Bologna 2007, cap. VIII. Su tale idea cfr., adesivamente, A. Guarneri, *Lineamenti di diritto comparato*, quinta ed., Cedam, Padova 2012, p. 26 ss.; criticamente, P. Nerhot, *La coutume. Le droit muet*, Giappichelli, Torino 2012.

<sup>16</sup> A. Guarneri, *op. cit.*, p. 27.

giuridiche da quelle (meramente) sociali e che in ogni caso non provi la tesi del diritto come immagini, dato che né un atto né una prassi è un'immagine.

4. – Tutto questo permette di rispondere a una prima domanda: perché il diritto si formula principalmente tramite segni linguistici scritti? Poiché questi ne massimizzano la pubblicità e la comprensione da parte dei destinatari. Infatti, per essere più precisi, non basta che il diritto sia formulato in un linguaggio qualsiasi: deve essere il linguaggio dei suoi destinatari. Ciò spiega perché il diritto sia principalmente costituito da testi nella lingua dei suoi destinatari. Ma la risposta non è completa. Si deve considerare il problema della *complessità dei contenuti*. Si deve constatare che in sede giuridica i segni linguistici scritti consentono di esprimere dei contenuti di un'ampiezza e una complessità maggiori di quelle esprimibili tramite immagini.

La domanda di fondo è che cosa sia rappresentabile tramite immagini. La vicenda di Adamo ed Eva, come forse la legge mosaica, può essere rappresentata mediante immagini (di fatto accadeva e accade in numerosi contesti religiosi<sup>17</sup>). Più arduo è rappresentare l'intera Bibbia. Più arduo ancora è rappresentare per immagini la filosofia kantiana, date le sue astrazioni. E più arduo è rappresentare mediante immagini i contenuti del codice civile.

Perché sarebbe arduo formulare il codice civile per immagini? Per la complessità dei suoi contenuti, che non si lasciano catturare (facilmente) da una serie di immagini. Ammesso che siano possibili le rappresentazioni figurali di certe entità astratte come compratore e venditore, la complessità dei loro rapporti e delle posizioni giuridiche che ne discendono sembra scoraggiare una loro formulazione mediante immagini.

Non è possibile farlo almeno rispetto a qualche articolo di legge? Non è impossibile ma è certamente difficile e probabilmente troppo oneroso. Prendiamo ad esempio l'art. 844 c.c. in tema di immissioni, il cui testo si divide in due commi.

Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alle condizioni dei luoghi.

Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve temperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso.

Come rendere per immagini questi contenuti, anche limitandoci al primo comma? Ammesso di poter rappresentare non equivocamente il "proprietario di un fondo", come fare a esprimere – entro il parametro normativo della "normale tollerabilità", e avuto riguardo "alle condizioni dei luoghi" – la sua soggezione alle immissioni di fumo o di calore, alle esalazioni, ai rumori, agli scuotimenti e a simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino? Non è difficile rappresentare delle immissioni di fumo, ma è più difficile (pur non essendo impossibile) rappresentare per immagini delle immissioni di calore, delle esalazioni, dei rumori e degli scuotimenti, dato che si tratta di immissioni che colpiscono sensi diversi dalla vista; delle immissioni non visive sono possibili "traduzioni visive" (come l'immagine di qualcuno che si tappa le orecchie per significare un'intollerabile immissione rumorosa), ma è certo difficile congegnare delle immagini adeguate a tutto ciò che non è visibile. Inoltre, come rendere l'idea di "simili" propagazioni? Un'espressione del genere ha un contenuto concettuale e analogico che è arduo tradurre in un'immagine. E ancora, come rappresentare lo standard della "normale tollerabilità" e il rinvio alle "condizioni dei luoghi"? Mi sembra un'impresa disperata, anche per il più ingegnoso illustratore.

Oltretutto, ammesso che sia possibile rendere il contenuto di questo e simili testi per immagini, sarebbe economico farlo? Il primo comma dell'art. 844 c.c. dovrebbe essere espresso con una serie di immagini – di fumo, calore, esalazioni, rumori e scuotimenti (posto che, date le difficoltà rilevate sopra, sarebbe miracoloso rappresentare tutte queste cose in un'unica immagine) – immagini,

---

<sup>17</sup> Penso in particolare al Duomo di Modena e alle sculture di Wiligelmo. Per restare in tema biblico potrei fare anche l'esempio della storia di Giona nella basilica di Aquileia.

dicevamo, capaci di chiarire che il proprietario di un fondo è tenuto a sopportare tali immissioni derivanti dal fondo del vicino qualora rientrino nella normale tollerabilità e avuto riguardo alle condizioni del luoghi. Servirebbero senz'altro più risorse di quante impiega il testo dell'art. 844. In questo senso credo che si possa elaborare un argomento di *analisi economica del diritto* per sostenere che i costi di un simile modo di rappresentare il diritto sarebbero molto più ingenti dei benefici che se ne potrebbero trarre.

E quali sarebbero i benefici di una rappresentazione del diritto per immagini? Certamente l'impatto di un'immagine (quando è indovinata) è maggiore di quello di un testo sotto il profilo psicologico. Quindi il diritto per immagini si imprimerebbe con una maggiore forza nelle menti dei suoi destinatari. Sarebbe con ciò più persuasivo, e riuscendo a determinare la condotta dei suoi destinatari sarebbe produttivo degli effetti desiderati da chi lo ha posto. Ed è questo che accade, in effetti, con certe immagini che hanno senz'altro una funzione giuridica, come la sigaretta barrata che segnala il divieto di fumare. Un altro beneficio è quello dell'immediatezza con cui i contenuti del diritto possono essere trasmessi nel contesto rilevante: i segnali stradali hanno appunto la funzione di indicare alcune norme di guida e di condotta in maniera evidente, con un'immediatezza sconosciuta ai testi (si pensi di sostituire ai segnali stradali di natura iconica dei testi: credo che la circolazione e la sicurezza non ne trarrebbero giovamento, anzi).

Ma si noti altresì che questi benefici sono molto limitati, nel senso che (i) nella maggior parte dei casi si tratta di rappresentazioni di contenuti già conosciuti (come il divieto di fumare in dati luoghi), contenuti che vengono, per così dire, "rammentati" ai loro destinatari; (ii) si tratta di rappresentazioni che valgono in contesti determinati in cui sono di estrema importanza l'immediatezza delle informazioni e la possibilità di determinare rapidamente la propria condotta (come il contesto della circolazione dei veicoli); (iii) non è possibile generalizzare queste considerazioni a tutto il complesso del diritto, viste le loro peculiarità e le difficoltà generali di cui sopra. Pertanto, anche ammettendo che in linea di principio sia possibile tradurre il diritto intero in immagini, i costi di un'operazione siffatta sarebbero superiori ai suoi benefici. Non parlo solo dei costi di realizzazione delle immagini, della stampa, diffusione ecc. ma anche dei costi di interpretazione e discussione delle immagini con cui, poniamo, sarebbe formulato il codice civile. È plausibile ritenere che sarebbero molto più elevati di quelli già alti imposti dall'interpretazione e dalla discussione del contenuto dei testi normativi. Oltretutto, la discussione sulle immagini sarebbe in termini linguistici o con altre immagini? I giuristi dovrebbero produrre disegni o fotografie anziché libri e saggi? Anche i giudici dovrebbero esprimere dispositivo e motivazioni delle loro sentenze tramite immagini che veicolano i contenuti della decisione?

5. – A questo punto posso introdurre una seconda domanda: è bene che il diritto si formuli principalmente tramite segni linguistici scritti? Ritengo di sì, per le ragioni esposte sopra (pubblicità e diffusione del diritto, ampiezza e complessità dei contenuti, calcolo costi/benefici) e per ragioni ulteriori che discuto da qui alla fine.

Le immagini hanno certamente una capacità persuasiva e un impatto psicologico maggiore dei testi. Ma questo loro aspetto, unito alla limitata complessità dei contenuti di cui sono capaci, fa sì che siano segni tanto efficaci sotto il profilo della comunicazione quanto poveri sotto il profilo cognitivo. O meglio: non è vero che le immagini di per se stesse siano povere sotto il profilo cognitivo; anzi, spesso sono più ricche dei testi dati i dettagli e le sfumature che consentono<sup>18</sup>. Ma i contenuti giuridici esprimibili per loro tramite sono molto limitati.

Di conseguenza anche l'*analisi concettuale* e l'*elaborazione critica* che ne possono fare i destinatari è fortemente limitata. Questo spiega il loro massiccio utilizzo politico da parte dei regimi illiberali e in genere delle istituzioni e personalità che non gradiscono l'elaborazione critica e l'analisi concettuale. Questo spiega anche i limitati margini del loro utilizzo negli stati di diritto; si pensi

---

<sup>18</sup> Per una discussione sulle immagini in filosofia della mente, cfr. M. Tye, *The Imagery Debate*, The MIT Press, Cambridge 1991.

ancora ai segnali stradali o a indicazioni simili (tipo il divieto di fumare espresso con una sigaretta barrata): sono immagini che veicolano un contenuto molto semplice, che quasi sempre i destinatari conoscono già e che viene rammentato loro tramite la forza delle immagini.

Vero è che il diritto ricorre talvolta a *metafore*, le quali sembrano sollecitare le capacità cognitive dei destinatari<sup>19</sup>. Tuttavia, si devono notare anche queste cose: (i) le metafore stimolano soprattutto certe capacità cognitive come l'immaginazione e la fantasia; (ii) le metafore non sollecitano necessariamente l'elaborazione critica e l'analisi concettuale; (iii) dobbiamo distinguere tra metafore "morte" (ormai entrate nel lessico comune) e metafore "vive"; (iv) mentre quelle "morte" (come la metafora delle "fonti" del diritto) non pongono particolari problemi a livello interpretativo, sono le metafore "vive" a destare maggiori perplessità in ambito giuridico, se è vero che queste suscitano molte interpretazioni opinabili<sup>20</sup> o addirittura delle sovrainterpretazioni chiaramente erranee<sup>21</sup>.

6. – Nel Novecento i regimi illiberali e totalitari (nazifascisti e comunisti) hanno fatto un uso massiccio delle immagini a fini propagandistici<sup>22</sup>, ma l'*uso politico delle immagini* è ovviamente antichissimo. Per fare un esempio, Flavio Giuseppe racconta che per il trionfo di Tito e Vespasiano dopo la presa di Gerusalemme il corteo sfilò a Roma accompagnato da "scenari mobili" capaci di destare grande ammirazione<sup>23</sup>. "Suddivisa in parecchie scene, la guerra vi era rappresentata con la più grande efficacia"<sup>24</sup>. La guerra e la vittoria romana contro i giudei vi era rappresentata non solo per testimoniare gli eventi storici in questione ma anche, e soprattutto, per celebrare l'autorità politica e il valore militare dei suoi protagonisti e artefici. Qui le immagini sono sommamente efficaci, più di un testo declamato durante il trionfo. Ma d'altro canto la fondazione mitica di Roma si affida non a una serie di immagini ma a un poema, l'*Eneide*, ossia a un testo, cioè a un insieme di segni che per valore artistico, complessità di contenuti e capacità di diffusione si presta meglio di qualsiasi immagine a celebrare e tramandare tali vicende.

7. – Si può allargare il discorso al *giudizio morale*. Pensiamo al giudizio morale calato in sistemi o contesti. Riprendendo un esempio di Garrett Hardin, uccidere un bisonte per mangiarne la lingua nel far west americano a inizio Ottocento non era la stessa cosa che farlo ora che ne rimangono poche migliaia. Così il giudizio morale su un'azione non può essere determinato presentandone una fotografia:

the morality of an act cannot be determined from a photograph. One does not know whether a man killing an elephant or setting fire to the grassland is harming others until one knows the total system in which his act appears. "One picture is worth a thousand words" said an ancient Chinese; but it may take 10.000 words to validate it. It is as tempting to ecologists as it is to reformers in general to try to persuade others by way of the photographic shortcut. But the essence of an argument cannot be photographed: it must be presented rationally – in words<sup>25</sup>.

L'argomentazione e il giudizio richiedono formulazioni razionali, che solo i vocaboli possono esprimere. Non le fotografie e non le immagini in genere. "L'essenza di un argomento non può

---

<sup>19</sup> Cfr. C. Sarra, *Lo scudo di Dioniso. Contributo allo studio della metafora giuridica*, Franco Angeli, Milano 2010, cap. IV in particolare.

<sup>20</sup> Ad esempio in ambito probatorio, dove si discute di "peso" delle prove, "forza" delle prove, "sostegno" probatorio, "credito" probatorio, "garanzia" probatoria, "catena" delle prove, "mosaico" probatorio e altro ancora. Cfr. G. Tuzet, *Le metafore probatorie*, in «Cassazione penale», vol. LI, 2011, pp. 3622-3636.

<sup>21</sup> Cfr. U. Eco, *Interpretazione e sovrainterpretazione*, Bompiani, Milano 1995.

<sup>22</sup> Anche i regimi e le organizzazioni liberali vi hanno fatto ricorso negli anni di conflitto e della "guerra fredda", ma si può ritenere che il loro utilizzo sia stato meno sistematico e sia stato, in parte, una risposta alla propaganda altrui.

<sup>23</sup> F. Giuseppe, *La guerra giudaica*, ed. it. a cura di G. Vitucci, Fondazione Valla-Mondadori, Milano 2009, vol. II, pp. 449-450.

<sup>24</sup> Ivi, p. 449.

<sup>25</sup> G. Hardin, *The Tragedy of the Commons*, in «Science», n. 162, 1968, pp. 1243-1248, cit. a p. 1245.

essere fotografata”, dice Hardin. Ricordiamo anche quale utilizzo spregiudicato si possa fare e si faccia delle immagini fotografiche sui media: le immagini sostituiscono i giudizi, sintetizzando un contenuto che renderebbe superflua l’argomentazione. Ma senza sapere qual è il contesto, senza sapere cosa viene prima e cosa dopo un certo atto fotografato, non è possibile formulare un giudizio morale compiuto. Facendo un esempio estremo, cosa dire di un’immagine in cui un soggetto spara a un altro? *Ceteris paribus* il nostro giudizio è di condanna, ma l’immagine non dice appunto tutto il resto. Lo stesso si può sostenere in termini giuridici, e in particolare sull’uso delle immagini in un contesto processuale, dove la prova fotografica è falsamente decisiva se non viene integrata da un’attendibile narrazione sui fatti del caso.

Infatti, il nostro giudizio nell’esempio di poco fa sarebbe lo stesso se sapessimo che il soggetto a cui viene sparato stava per azionare un detonatore che avrebbe fatto saltare un asilo? Questo problema è parzialmente risolto dalle sequenze di immagini che restituiscono un ordine temporale<sup>26</sup>. Perché dico “parzialmente”? Perché c’è alla base una difficoltà che è forse insormontabile. Si tratta della riduzione del concettuale al percepibile: non pare possibile ridurre i contenuti concettuali dei nostri giudizi a una serie di elementi percepibili. Specie se si tratta di contenuti concettuali di tipo normativo, sembra molto difficile se non impossibile tradurli completamente in immagini, per la loro stessa natura di contenuti che appartengono alla dimensione del dover essere e non a quella dell’essere.

8. – Certi fenomeni di *demenza collettiva* che purtroppo non sono rari ai nostri giorni come in passato possono spiegarsi, almeno parzialmente, con l’effetto persuasivo delle immagini e la povertà dei loro contenuti concettuali. Se con “demenza collettiva” intendiamo il fatto che gruppi sociali di significativa ampiezza smettano di usare le proprie facoltà mentali e si adeguino acriticamente a modelli di comportamento, possiamo constatare come spesso ciò avvenga tramite l’uso di immagini. Gli esempi si sprecano, dagli acquisti di beni e servizi indotti dalla pubblicità, alle mode di vario tipo, al voto acritico nelle elezioni politiche. Le immagini giocano un ruolo significativo nel generare la demenza collettiva o le sue condizioni, anche se naturalmente non se sono gli unici fattori. Diversi possono esserne i fattori addizionali, da cui tuttavia una definizione stipulativa del fenomeno può prescindere<sup>27</sup>.

La definizione che dunque ne darei, a fini di precisione, è questa: con “demenza collettiva” intendo la situazione psico-sociale in cui gruppi umani di significativa ampiezza cessano di usare le proprie facoltà mentali e si adeguano acriticamente a modelli uniformi di comportamento.

È corretto dire “modelli uniformi di comportamento” o dovrei dire “modelli uniformi di giudizio”? La parola “giudizio”, mi pare, non è adeguata a caratterizzare tale situazione. Non ci sono giudizi nel senso di atti mentali consapevoli, né ci sono valutazioni autonome e critiche. C’è piuttosto un comportamento fisico e verbale iterato sulla base di un modello recepito acriticamente.

La demenza collettiva è difficilmente reversibile; è difficile guarire una volta che si è rinunciato a pensare. Già *Il Nuovissimo Melzi* (un dizionario italiano del 1922 che mi trovo contingentemente a consultare) definisce la demenza come “l’esser demente” e il demente come colui “che ha perduto la mente”<sup>28</sup>. È difficile ritrovare la mente dopo averla persa.

E la natura “collettiva” del fenomeno consiste nel fatto che i soggetti perdono la propria mente perché anche altri la perdono, come accade senza dubbio nel caso delle mode (politiche o di consumo, non fa qui molta differenza) rispetto a cui non c’è incentivo a conformarsi se altri non si conformano.

Si noti poi una caratteristica interessante di questo fenomeno: esso si verifica peculiarmente nella sfera pubblica, poiché nelle loro interazioni private gli individui continuano a usare le proprie

---

<sup>26</sup> O un ordine logico con sequenze di immagini che rappresentano un’argomentazione (se qualcosa del genere è possibile).

<sup>27</sup> Ma non può prescindere una compiuta comprensione sociologica, specie se intesa in termini funzionali (quali sono le cause e gli effetti tipici della demenza collettiva).

<sup>28</sup> *Il Nuovissimo Melzi*, Vallardi, Milano 1922, p. 246.

facoltà mentali, almeno tendenzialmente. Chi si fiderebbe di un ottantenne facoltoso che frequenta ragazzine? Difficile che un padre lasci in custodia a un vicino del genere la figlia adolescente. Ma se questi fosse un uomo politico nel cui modello ci si riconosce il discorso cambierebbe, nella misura in cui molti di coloro che non si fidano del privato si fiderebbero dell'uomo pubblico, pur non essendoci ragione della differenza (semmai, il ruolo pubblico costituisce un'aggravante morale). “Le persone si stupidiscono all'ingrosso, e rinsaviscono al dettaglio” – ha dichiarato la poetessa Wisława Szymborska<sup>29</sup>, ed è quello che accade con la demenza collettiva. In termini di teoria economica e sociale si potrebbe dire che gli individui sono estremamente attenti nelle proprie interazioni private ma operano scelte affettive nella sfera pubblica. Questa sarebbe una maniera interessante di leggere il fenomeno, facendo leva sulla distinzione fra razionalità e affettività, ma è una maniera fin troppo indulgente di caratterizzarlo: una scelta affettiva è pur sempre una *scelta*, mentre la demenza collettiva è a ben vedere caratterizzata da un comportamento acritico in cui i soggetti, paradossalmente, scelgono senza scegliere.

Aggiungo una domanda filosofica che non posso approfondire qui, se non di sfuggita: si tratta di una situazione categorica o a gradi? Ossia, la demenza collettiva è una situazione che (1) ha luogo o non ha luogo, oppure (2) è suscettibile di realizzarsi in gradi diversi? Posta la definizione stipulativa che ne ho data, direi che si tratta di una situazione suscettibile di gradazione: i gruppi possono essere più o meno estesi e più o meno omogenei, i modelli di comportamento possono essere più o meno uniformi e l'adeguazione a essi può essere più o meno acritica. In breve, non tutti perdono tutte le proprie facoltà mentali allo stesso tempo. La demenza collettiva può essere più o meno estesa, più o meno grave e di conseguenza più o meno difficile da rimediare.

9. – Specificata la tesi che intendo avanzare, è tempo di vedere alcune obiezioni con cui essa potrebbe essere respinta. In primo luogo, al fine di regolare il terreno della controversia, si potrebbe specificare che l'idea del diritto come immagini non è quella di sostituire i testi con le immagini, o di pretendere che le immagini e non i testi siano rilevanti per il diritto e per una teoria delle fonti. Solo, si vorrebbe sostenere che le immagini hanno un ruolo colpevolmente trascurato nelle dinamiche giuridiche e nella configurazione delle fonti in particolare. Così intesa, la tesi del diritto come immagini è plausibile ma a ben vedere poco incisiva, dato comunque il ruolo molto più preponderante dei simboli e dei testi nel passato e nel presente del diritto (per il futuro sospendo il giudizio, anche se c'è ragione di credere che le innovazioni tecnologiche non rovesceranno il rapporto fra simboli e icone).

Tuttavia, la tesi appena delineata si potrebbe rafforzare in termini sociologici, sulla scorta dell'affermazione che i testi non solo non esauriscono ma neppure spiegano il diritto e la sua normatività. Il fenomeno giuridico sarebbe cioè molto più complesso di quello che la teoria tradizionale delle fonti lascia intendere, se consideriamo i numerosi livelli della normatività e le numerose interazioni che vi presiedono<sup>30</sup>. In questo senso, l'obiezione alla mia tesi sarebbe che essa rispecchia una certa ideologia del diritto e delle fonti, non la realtà (almeno dal punto di vista sociologico). Se l'obiezione è questa, la mia risposta è duplice: sotto il profilo del dover essere, non posso che confermare la mia tesi (è bene che il diritto si avvalga di poche immagini, per le ragioni viste sopra ossia le stesse per cui la teoria o ideologia delle fonti configura il diritto in termini di testi); sotto il profilo dell'essere, si tratta di una questione *a posteriori* che andrebbe definita non solo con le risorse della sociologia giuridica ma anche con quelle della storia e della teoria del diritto, le quali mi sembrano concordi sul fatto che, pur se il diritto non scritto ha almeno storicamente un ruolo significativo, in prevalenza si tratta di norme formulate in via orale, cioè espresse comunque tramite segni linguistici, cioè simboli e non immagini.

---

<sup>29</sup> W. Szymborska, *La gioia di scrivere*, Adelphi, Milano 2009, p. xxxvi.

<sup>30</sup> Per cui, secondo alcuni, la teoria tradizionale andrebbe riformulata in una più complessa e più adeguata teoria dei “messaggi normativi”. Cfr. in particolare V. Ferrari, *Lineamenti di sociologia del diritto. I. Azione giuridica e sistema normativo*, Laterza, Roma-Bari 1997, p. 156 ss.; Id., *Diritto e società. Elementi di sociologia del diritto*, Laterza, Roma-Bari 2004, p. 42 ss.



Infine, un'obiezione di teoria del diritto è che i testi (quelli giuridici in particolare) si prestano a un'attività di interpretazione che – almeno per come si configura nella nostra esperienza giuridica – indebolisce o mette persino a repentaglio alcune delle caratteristiche indicate sopra e specialmente la certezza del diritto. Le vicende del Realismo giuridico, in particolare, mostrerebbero quale latitudine interpretativa si apra con i segni linguistici formulati da autorità normative<sup>31</sup>. Ma anche se ciò fosse vero, non si vede come e perché le immagini sarebbero meno equivoche e meno manipolabili.

10. – Pertanto, le immagini sono povere sotto il profilo dei contenuti giuridici esprimibili; pericolose sotto il profilo del loro utilizzo persuasivo e propagandistico; perniciose sotto il profilo dell'elaborazione critica e concettuale (fenomeno della demenza collettiva). Questo spiega e giustifica il loro uso molto parco nella prassi giuridica.

---

<sup>31</sup> Cfr. fra gli altri R. Guastini, *Nuovi studi sull'interpretazione*, Aracne, Roma 2008, cap. III in particolare.